



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2016, proposto dal signor Cheikh Mbengue, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Beretti e domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

L'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 60/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Considerato che nel corso dell'udienza è stata prospettata dal collegio la possibilità che all'esito della camera di consiglio sarebbe stata pubblicata la sentenza di

definizione del secondo grado del giudizio e rilevato che effettivamente sussistono i relativi presupposti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 10 settembre 2013, l'appellante ha chiesto al Questore della Provincia di Reggio Emilia il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Con decreto del 17 novembre 2014, il Questore ha respinto l'istanza.

Con un ricorso proposto alla Prefettura di Reggio Emilia, l'interessato ha impugnato il diniego in sede gerarchica.

Con l'atto n. 1225 del 2015, la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico.

2. Col ricorso di primo grado n. 374 del 2015 (proposto al TAR per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma), l'interessato ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Prefetto.

Il TAR, con la sentenza n. 60 del 2016, ha respinto il ricorso.

3. Con l'appello in esame, l'interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo grado sia accolto.

La Prefettura di Reggio Emilia si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l'appello sia respinto.

Alla camera di consiglio del 21 luglio 2016, è stato prospettato alle parti che, all'esito della discussione, sarebbe stata depositata la sentenza di definizione del secondo grado del giudizio.

3. Ritiene la Sezione l'appello è infondato e va respinto.

3.1. Il diniego del Questore e la decisione negativa della Prefettura, che ha respinto il ricorso gerarchico, hanno rilevato che;

- l'appellante, in sede di presentazione dell'istanza, ha dichiarato di essere domiciliato in Brescello, alla via Vignoli, n. 9/a;

- dai controlli effettuati *in loco*, è emersa la sua irreperibilità;

- non è stato riscontrato il requisito disciplinato dall'art. 6, commi 7 e 8, del testo unico n. 286 del 1998, con la conseguente emanazione dell'atto previsto dall'art. 5, comma 5, del medesimo testo unico.

3.2. Con la sentenza impugnata, il TAR ha rilevato che gli atti della Questura e della Prefettura sono stati emessi dopo aver acquisito idonee risultanze probatorie.

3.3. Nel proprio atto d'appello, l'interessato ha dedotto che all'epoca della domanda la sua residenza era in Brescello, alla via Roma, n. 19, e che l'atto del Questore ha constatato la sua irreperibilità al diverso indirizzo di via Vignoli n.

9/a. Inoltre, egli ha rilevato che l'indirizzo di via Roma, n. 19, non era un indirizzo fittizio, al momento della presentazione della istanza.

L'appellante, inoltre, ha dedotto che a suo tempo ha mantenuto la residenza nell'alloggio per il quale il fratello è titolare del contratto di locazione e che nella specie si applica l'art. 6, comma 7, del testo unico, per cui non doveva comunicare la variazione dell'alloggio, che peraltro era ancora nella sua disponibilità, essendosi allontanato per ragioni lavorative, solo temporaneamente.

Inoltre, si deduce l'erroneità del richiamo, contenuto alla sentenza impugnata, all'art. 26, comma 3, del testo unico, che riguarda l'ingresso ed il soggiorno per lavoro autonomo, nonché la sopravvenuta irrilevanza del requisito della titolarità della idonea sistemazione alloggiativa, poiché il d.lg. n. 40 del 2014 ha abrogato la disposizione sulla necessità di tale sistemazione.

4. Così riassunte le articolare censure dell'appellante, ritiene la Sezione che esse vanno respinte (pur se hanno evidenziato l'erroneo richiamo – nella sentenza impugnata - all'art. 26, comma 3, che non è stato menzionato nell'atto del Questore).

E' decisivo considerare che l'appellante, in sede di presentazione dell'istanza, ha dichiarato di essere domiciliato in Brescello, alla via Vignoli, n. 9/a, mentre, dalla relazione acquisita in primo grado, risulta che la polizia municipale per quattro volte (anche sulla base di dichiarazioni di connazionali) ha accertato che l'interessato ha ivi abitato solo «per pochi giorni per poi allontanarsi definitivamente».

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del testo unico, *«gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le*

eventuali variazioni del proprio domicilio abituale»: tale disposizione, applicabile nella specie, così come l'art. 9, comma 2, lettera b), del d.P.R. n. 394 del 1999 (sulla indicazione del luogo ove si *«dichiara di voler soggiornare»*), ha la propria *ratio* di far sì che, anche nell'ambito dello specifico procedimento riguardante l'istanza di rinnovo, l'Amministrazione possa monitorare gli spostamenti, sia a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti e sia posta agevolmente in grado di notificare i propri provvedimenti.

Pertanto, non rileva il fatto che nella originaria istanza non vi fosse alcuna volontà di indicare un indirizzo fittizio, ovvero che l'originario alloggio fosse ancora 'disponibile'

Del resto, la decisione del Prefetto ha rilevato (senza essere contestata o smentita sul punto) che, in realtà, l'interessato «è stato assunto dalla ditta A3 di Anta Mbegue con sede in Santa Croce sull'Arno – PI – a decorrere dal 9 dicembre 2013», con il conseguente suo obbligo, rimasto inadempito proprio per questa specifica circostanza, di comunicare alla Questura la variazione del proprio domicilio abituale (il che rende inattendibile la deduzione secondo cui la nuova effettiva residenza o il domicilio abituale erano stati trasferiti a Brescello, alla via Roma, n. 19, oltre che irrilevante, poiché doveva essere comunicata anche la variazione con riferimento al domicilio conseguente alla assunzione).

E' altresì irrilevante (oltre che inammissibile, poiché non contenuto nel ricorso gerarchico) il richiamo al d.lg. n. 40 del 2014 e alla questione se sia o meno ancora necessario il requisito della titolarità della idonea sistemazione alloggiativa, poiché gli atti del Questore e della Prefettura hanno respinto la domanda dell'interessato per la specifica circostanza della mancata comunicazione della variazione del suo domicilio abituale.

5. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello n. 3545 del 2016.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO